



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 30/03/2021-29/03/2024

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di marzo, alle ore 21:00, in modalità "DA REMOTO" nella sala delle adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

	PRESENTE
1. DEO ELISA	S
2. ZAMBELLI CRISTIANO	S
3. BOVISI CARLO DOMENICO	S
4. IFTODE RADU COSMIN	S
5. MANCINI LUCA	S
6. CASAMENTI LARA	S
7. TORELLI CLAUDIA	S
8. UNGHERI MARIA	S
9. MALPEZZI EROS	S
10. QUADRELLI SARA	S
11. CUCCHI FEDERICO	S

presenti n. 11 assenti n. 0

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **DEO ELISA, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati Signori:
Cucchi Federico, Bovisi Carlo Domenico e Iftode Radu Cosmin.

Sono presenti in aula gli assessori esterni:
Scalzulli Potito.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt.234-241) approvato con D.Lgs.n.267/2000, il quale disciplina la revisione economico- finanziaria;

Visto l'art.3 del D.L.n.174/2012 che ha apportato modifiche agli artt.234,236 e 239 del D.Lgs.n.267/2000 che disciplinano il ruolo e le funzioni dell'organo di controllo negli enti locali;

Richiamati, in particolare:

- l'art.234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico- finanziaria è affidata a un solo revisore;
 - l'art.235, comma 1, il quale dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità della stessa ed è rieleggibile per una sola volta;
 - il comma 25 dell'art.16 del D.L.n.138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n.148 il quale stabilisce che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco al quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - il decreto del ministero dell'interno 15 febbraio 2012, n.23 con il quale è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'elenco di revisori dei conti degli enti locali e definite le modalità di scelta dell'organo di revisione stesso;
- il decreto del ministero degli interni del 29/11/2012 che ha dato avvio alla nuova procedura di nomina dei revisori a partire dal 10.12.2012;

Visto:

che nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale Concorsi n.95 del 04.12.2012, è stato pubblicato l'avviso relativo all'effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei revisori mediante estrazione a sorte dal predetto elenco (previsto dall'art.5, comma 1, dello stesso regolamento) con data di avvio fissata al 10 dicembre 2012;

- che il Ministero dell'interno ha stabilito che gli enti locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'organo di revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza. Il decreto del Ministero dell'Interno n.1/2012 stabilisce che per ciascun componente dell'ergano di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti, mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31/12/2019 (penultimo esercizio precedente) una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina di un solo revisore dei conti;

Premesso che:

- il consiglio comunale con deliberazione n.12 del 26/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto a nominare quale revisore dei conti per il triennio 30/03/2018 - 29/03/2021, il dott. Armando Piazza;
- l'incarico di revisore dei conti scadrà il 29/03/2021;
- si rende necessario, pertanto, procedere alla nomina del nuovo revisore ;



Considerato:

- che con nota prot.n.1239 del 12/02/2021 questo ente ha comunicato alla Prefettura-UTG di Forlì – Cesena, la scadenza del revisore dei conti in carica, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.12 del 26/03/2018 per il triennio 30/03/2018 - 29/03/2021, chiedendo, altresì, l'attivazione della procedura di nomina del nuovo organo;
- che con nota prot.n.0014678 del 02/03/2021, assunta al protocollo comunale in data 03/03/2021 al n.1836, la Prefettura-UTG di Forlì - Cesena ha comunicato che l'estrazione a sorte per la nomina dell'organo di revisione economico finanziario per il comune di Galeata si sarebbe tenuta il giorno 3 marzo 2021 alle ore 9,00 presso la sede prefettizia;
- che con successiva nota prot.n.0015118 del 04/03/2021, assunta al protocollo comunale in medesima data al n.1874, la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo, di Forlì – Cesena, ha trasmesso copia del verbale del 03/03/2021 relativo all'esito delle procedure di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell'organo di revisione economico –finanziaria del comune di Galeata;
- che risultano estratti, nell'ordine, i seguenti nominativi:
1^ Lanzoni Maurizia – primo revisore estratto e designato per la nomina;
2^ Mandorino Giancarlo- prima riserva estratta;
3^ Marchesini Carlo – seconda riserva estratta;

Acquisita agli atti la disponibilità del primo nominativo estratto, rag. Maurizia Lanzoni all'accettazione dell'incarico di revisore dei conti presso il comune di Galeata, per il triennio 30/03/2021 - 29/03/2024, come da dichiarazione assunta al protocollo comunale in data 18/03/2021, prot. n.2332;

Visto il comma 7 dell'art.241 del D.Lgs.n.267/2000 il quale dispone che l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;

Richiamati:

- il comma 1 dell'art.241 del D.Lgs.n.267/2000 che prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il ministro del Tesoro e della Programmazione economica, vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economica- finanziaria degli enti locali, da aggiornarsi triennialmente e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale ;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 recante “*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*”;

Preso atto che con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.n.3 del 04/01/2019, sono stati adeguati i compensi spettanti agli organi di revisione economico finanziaria con decorrenza 1 gennaio 2019 stabilendo in particolare:

- il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell'organo di revisione economico- finanziaria dei comuni, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati;
- una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro- capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro- capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- le maggiorazioni sono cumulabili tra loro;

- l'adeguamento del compenso in relazione ai nuovi limiti fissati non ha effetto retroattivo;
- i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria sono da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;
- ai componenti dell'organo di revisione economico - finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e alloggio effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Atteso che la legge n.205/2018 (legge di bilancio 2018) non ha prorogato la limitazione del compenso dei revisori dei conti degli enti locali stabilita dall'art.6, comma 3, del D.L.n.78/2010 (convertito dalla legge n.122/2010) e, pertanto, il taglio del 10% non viene più applicato;

Ritenuto di determinare il compenso spettante all'organo di revisione economico finanziario nell'importo di € 4.200,00 (limite massimo della fascia di appartenenza del comune di Galeata € 6.030,00, limite massimo della fascia immediatamente precedente € 4.150,00) accogliendo quanto espresso dall'Osservatorio del Viminale, che chiede agli enti di non definire il compenso dell'organo di revisione economico-finanziaria sotto la soglia prevista per la fascia demografica immediatamente più bassa rispetto a quella dell'ente interessato;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di nominare quale revisore dei conti per il triennio 30/03/2021 – 29/03/2024, la rag. Maurizia Lanzoni,
- 2) di dare atto che il suddetto professionista ha attestato di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste nell'art.236 del D.Lgs.n.267/2000, come da dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
- 3) di dare atto che il suddetto professionista ha attestato di rispettare, con l'assunzione del presente incarico, il limite posto dall'art.238 del D.Lgs.n.267/2000 come da dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
- 4) di stabilire in € 4.200,00 il compenso annuo lordo da attribuire al suddetto, oltre agli oneri fiscali e contributivi nella misura di legge;
- 5) di stabilire, altresì, che allo stesso spetta il rimborso delle spese di viaggio, a seguito di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa;
- 6) di dare atto, inoltre, che ai sensi del comma 6 bis dell'art.241 del D.Lgs.n.267/2000, l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito al revisore stesso, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

7) di dare atto che la spesa per il compenso spettante all'organo di revisione e per rimborso spese trova copertura nel bilancio pluriennale 2021/2023;

8) di incaricare il Responsabile del settore finanziario all'adozione degli atti gestionali volti all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

9) di comunicare il nominativo del nuovo revisore dei conti al proprio tesoriere entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina;

10) di comunicare la presente nomina e relativa decorrenza alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Forlì- Cesena.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 11
- consiglieri favorevoli n. 11
- consiglieri contrari n. 0
- consiglieri astenuti n. 0

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.



PARERI

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 30/03/2021 – 29/03/2024.

SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo
PARERE FAVOREVOLE

Galeata, 18 marzo 2021

Il responsabile del servizio
f.to Lorena Bevoni

SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo
PARERE FAVOREVOLE

Galeata, 18 marzo 2021

Il responsabile del servizio
f.to Lorena Bevoni



IL PRESIDENTE

f.to (DEO ELISA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it) in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì, 27 MAG 2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to (Paola Pondini)

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 27 MAG 2021



IL RESPONSABILE
(Giorgio FERRETTI)

La suestesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART.134, COMMA 4 TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 29/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (CIGNA GIORGIO)